



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

LAURA TRICOMI	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliera
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliera Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliera
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliera

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Autorizzazione alla
permanenza per
l'interesse del
minore
Ud.08/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 25160/2024 R.G. proposto da:

██████████ - ██████████ - ██████████ - ██████████ rappresentati e difesi  
dall'avvocato ██████████ ██████████ con domicilio digitale  
██  
-ricorrenti-  
contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
DI BOLOGNA

-intimato-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 708/2024 in proc.  
1173/2023 depositato il 02/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dalla  
consigliera Annamaria Casadonte.



**RILEVATO CHE:**

1. I coniugi [REDACTED] e [REDACTED] cittadini della Moldavia, hanno proposto ricorso ex art. 31 comma 3, d.lgs. 286/1998 al fine di ottenere quali genitori del minore [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi domiciliato in via [REDACTED] l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

2. L'adito Tribunale di Bologna respingeva il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna in sede di reclamo proposto dai medesimi ricorrenti.

3. In particolare la Corte distrettuale ha argomentato che pur a fronte di una relazione del Servizio sociale senz'altro positiva in ordine alla complessiva situazione del nucleo familiare dell'assenza di precedenti, pendenze penali o segnali di polizia a carico dei genitori, non sussisteva un effettivo radicamento del minore sul territorio in ragione dell'età ( n. il [REDACTED] a [REDACTED] dello stesso con la conseguenza che non era ravvisabile un concreto e grave pregiudizio derivante dall'allontanamento dal territorio italiano del minore con i suoi genitori.

4. La cassazione del decreto di rigetto emesso il 2.10.2024 è chiesta con ricorso notificato il 28.11.2024 ed affidato a due motivi, seguito da memoria in vista dell'adunanza camerale.

5. L'Amministrazione è rimasta intimata.

**CONSIDERATO CHE:**

6. Con il primo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3 d.lgs. 286/1998 in relazione all'interpretazione restrittiva resa dalla Corte d'appello in ordine al concetto di gravi motivi che giustificano il rilascio dell'autorizzazione.



7. I ricorrenti deducono che difetta gravemente la motivazione del decreto impugnato, per avere i giudici di merito giustificato il mancato riconoscimento del permesso temporaneo solo con un generico riferimento alla recente nascita del bambino tale da escludere che lo stesso possa ritenersi già integrato nel contesto nazionale e quindi di poter subire in caso di rimpatrio un concreto pregiudizio al suo sviluppo psicofisico. Richiamano sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte n. 21779/10, nonché recente giurisprudenza per cui "l'autorizzazione non può essere negata per il solo fatto che il minore sia in tenerissima età e in base al presupposto non adeguatamente motivato che non si sia ancora affermato un radicamento dello stesso in Italia o un legame affettivo con il genitore".

8. Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa dell'art. 19, comma 2, d. lgs. 286/1998, dell'art. 9 e seguenti della Convenzione su diritti del fanciullo fatta a New York il 20/9/89 ratificata con legge 176/91 nonché degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 30 della Costituzione.

9. Secondo il ricorrente, l'interpretazione restrittiva data dal Tribunale e dalla Corte è errata facendo questa unicamente riferimento a mancato radicamento nel territorio e nel tessuto sociale di un bambino di due anni senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei motivi connessi al mantenimento dell'unità familiare in Italia. Nei precedenti gradi di giudizio è stato omissivo di motivare che nel caso in esame sussistono i gravi motivi previsti dalle norme invocate per il divieto di espulsione con conseguente concessione di permesso di soggiorno.

10. Ed è appunto quest'ultimo motivo che avrebbe dovuto indurre a valutare la sussistenza del divieto espulsivo stabilito dall'art. 19 comma 2 in relazione all'art. 5 comma 5 e 6 T.U. 286/98.

11. Su tali presupposti appare apodittica l'affermazione conclusiva della motivazione secondo cui "*in assenza di effettivo, stabile radicamento del*



*minore sul territorio, non potendo fondatamente discorrersi di interruzioni dei rapporti sociali, amicali o del percorso scolastico, non si ravvisa un reale, concreto e grave pregiudizio per il minore derivante dall'allontanamento dal territorio italiano con i propri genitori ".*

12. I due motivi, strettamente connessi possono essere valutati congiuntamente e sono fondati.

13. L'art.31, comma 3, del TUI prevede «3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.»

14. Secondo l'orientamento di questa Corte la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 cit., non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio



o a quello di un familiare (Cass. Sez. U. n.21799 del 25/10/2010; più recentemente Cass. 355 del 2023).

15. In altri termini, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex art. 31, comma 3, suddetto, sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa.

16. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore irregolare, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico»: ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (cfr. Cass. n. 9391 del 2018). Alla stregua di tali principi, quindi, le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al menzionato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, di guisa che incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (cfr. Cass. n. 9391 del 2018 e Cass. n. 26710 del 2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore: spetta, infine, al giudice del merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (cfr. Cass. n. 4197 del 2018).



17.Perciò, come affatto opportunamente puntualizzato da Cass. n. 10849 del 2021, la già menzionata pronuncia resa da Cass., SU, n. 21799 del 2010 impone «al giudice del merito di svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda debba conseguire anche l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età. Il procedimento da seguire per applicare correttamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano il metodo, il contenuto e il risultato dell'indagine da svolgere è, dunque, il seguente: è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all'allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l'irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all'esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento. Si tratta di un giudizio che ha ad oggetto indici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetti coinvolti, da eventuali accertamenti tecnici su di essi, od anche, trattandosi della tutela dei minori, su relazioni di servizi pubblici dedicati all'osservazione e al sostegno dei minori e delle famiglie, o scolastici. Tale giudizio, tuttavia, non può fondarsi su considerazioni generali relative alla



sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, ma deve fondarsi su una rigorosa operazione di bilanciamento che conduca, nel caso concreto, in considerazione della peculiare situazione del genitore o dei genitori, a ritenere che l'interesse del minore pur prioritario nella considerazione della norma, possa essere recessivo, non avendo, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU sull'interpretazione dell'art. 8, carattere assoluto».

18.La Corte ha anche recentemente chiarito che “la speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore (Cass. 22027 del 2023).

19.Ebbene, la pronuncia impugnata pur avendo richiamato i suddetti principi giurisprudenziali, non risulta averli coerentemente applicati. Invero non risulta svolta una concreta ed effettiva indagine supportata da puntuali riscontri istruttori, sull'interesse alla permanenza in Italia, peraltro suo Paese di nascita, del minore e sull'eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguire, in base ad un giudizio prognostico, dal suo sradicamento dall'ambiente in cui è vissuto da quando è nato (nell'agosto 2022), in relazione alle circostanze che i ricorrenti hanno allegato nel giudizio di merito ed alle concrete e positive risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali.



20. Invero, la corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivoglia pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico assumendo, genericamente: i) la non prospettabilità di un danno, per il minore, derivante dallo sradicamento dal territorio italiano, in considerazione della tenera età del minore medesimo che escluderebbe, di per sé, la sua integrazione sul territorio prima dell'età dei tre anni; ii) la possibilità, per il minore, di seguire i genitori, nel caso di loro rimpatrio (in Moldavia), mentre questi ultimi, dal loro canto, ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro nei limiti della normativa in materia e non già tramite l'istituto in esame di autorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore.

21. Tuttavia, per ciò che concerne la valutazione dell'età del minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale, la giurisprudenza di questa Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria: «La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale» (cfr. Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022 e Cass. 22027/2023).

22. Al contrario, la Corte d'appello non ha considerato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del giudizio prognostico in ordine al



pregiudizio per il minore sarà necessario tenere conto (a) del radicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo di inserimento nella società italiana, (b) del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, e (c) della tenera età del minore, nemmeno valorizzando l'impegno dimostrato dagli odierni ricorrenti nella ricerca di un lavoro e di una adeguata e stabile soluzione abitativa (fattori dimostrativi di una loro integrazione crescente nel locale contesto socio abitativo), ed ha valutato come determinante la tenera età del minore come fattore dimostrativo della mancata integrazione.

23. Il provvedimento impugnato, dunque, non si è attenuto ai criteri stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998, così come chiariti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, in quanto non ha ritenuto elementi integrativi dell'esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenza sul territorio nazionale della famiglia, l'impegno dei genitori a ricercare una stabilizzazione lavorativa, le sue attuali condizioni di vita, assolutamente dignitose, né la tenera età del minore cui si accompagna, peraltro, il positivo sforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali. Per converso sembra aver fondato la decisione, nonostante l'ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità, sull'assiomatica affermazione conclusiva della motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno da sradicamento sociale nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine con i propri genitori.

24. Il ricorso va, dunque, accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in



diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/10/2025.

La Presidente  
LAURA TRICOMI

